



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle politiche sociali
Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali

POR SARDEGNA FSE 2007-2013 Asse III Linea di attività g.5.2

ROMANI'

Progetti per l'accesso alla formazione, all'occupazione e ai servizi essenziali di Rom e Sinti presenti in Sardegna

RISPOSTE AI QUESITI

1. Il soggetto beneficiario può ospitare uno o più destinatari? Se sì, in che proporzione tra numero di dipendenti e destinatari ?

Il soggetto beneficiario può ospitare uno o più destinatari, compatibilmente con il contenuto dei singoli programmi individuali.

L'avviso non indica una proporzione tra il numero dei dipendenti e dei destinatari, ma se l'inserimento in azienda è disposto con la modalità del tirocinio formativo, devono essere rispettati i limiti imposti dal Decreto Ministeriale 142/1998 .

2. Il soggetto ospitante va indicato in sede progettuale o può essere individuato successivamente all'approvazione dell'intervento ?

Il soggetto ospitante deve essere indicato in sede progettuale in quanto oggetto di valutazione in relazione alle competenze del destinatario e al contenuto del programma individuale.

3. Un beneficiario che ha co-gestito con altri soggetti progetti europei per un ammontare di 200.000,00 euro, ha maturato i requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 9 dell'avviso ?

Il beneficiario che ha co-gestito con altri soggetti progetti europei può vantare i requisiti di ammissibilità in relazione alla quota di risorse finanziarie ad esso assegnate.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



4. Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano l'istituto della borsa lavoro ?

Le borse lavoro costituiscono uno degli strumenti, oltre ai tirocini, espressamente previsti dalla L. 196/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", per la lotta alla disoccupazione nelle aree del Mezzogiorno.

La legge differenzia i due strumenti e, in merito alla borsa lavoro (art.26), pone l'accento sulle caratteristiche dei destinatari e sull'aspetto formativo dell'intervento volto a favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati.

Il D.lgs. 280/97 "Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno" all'art. 5 ribadisce infatti che la borsa lavoro rappresenta uno strumento educativo/formativo volto a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle fasce deboli attraverso un'esperienza lavorativa.

Ad ulteriore conferma di quanto esposto si ricorda che il Vademecum dell'Operatore V.3.0 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE – REGIONE SARDEGNA FSE 2007-2013 al par. 3.3.3.8 definisce la borsa lavoro come *“un insieme di risorse che consente al destinatario di svolgere un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo, con caratteristiche simili ai tirocini. Interessa soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati con caratteristiche coerenti con quelle definite dalle normative in materia”*.

In questo ambito sembra opportuno precisare che lo strumento della borsa lavoro, caratterizzato da una forte e prioritaria valenza di integrazione sociale, educativa, o di riabilitazione ed emancipazione di soggetti svantaggiati, viene utilizzato nell'ambito di progetti personalizzati di presa in carico del “soggetto” ed in questa logica si inquadra nel contesto della L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Si ritiene pertanto che lo strumento della borsa lavoro resti distinto dallo strumento del tirocinio e che possa essere piuttosto seguito da un eventuale inserimento in azienda attraverso una delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, o attraverso uno strumento alternativo, quale per esempio il tirocinio così come definito dalla L. 196/97.

5. Rispetto al massimale indicato per le spese del personale dipendente e per le risorse esterne, fissato al 30%, è possibile considerare fuori conteggio l'importo previsto per il tutor aziendale?

L'art. 21 dell'avviso prevede che “le spese per il personale dipendente e per le risorse esterne non possano superare il 30% del costo dell'intero progetto”.

Con tale limite si è inteso contenere le spese, seppure necessarie, non direttamente riferite all'inclusione sociale e lavorativa del destinatario del progetto. Le spese per il tutor aziendale, trattandosi di spese direttamente correlate all'esperienza lavorativa del destinatario non sono comprese nei limiti imposti dall'art. 21 dell'avviso.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



6. Quale è la documentazione da produrre per l'attestazione delle esperienze specifiche nella gestione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea?

È sufficiente un'autodichiarazione contenente l'elenco delle attività svolte?

La documentazione da produrre per attestare esperienze specifiche nella gestione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea può variare in relazione all'attività svolta. Il beneficiario può produrre la documentazione che ritiene più utile per dimostrare il possesso del requisito. La Regione ha facoltà di richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta non sia ritenuta sufficiente.

Come precisato nella stessa domanda di partecipazione, l'esperienza specifica nella gestione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea può essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.

Cagliari 16 settembre 2013